

giovedì 20 dicembre 2001

commenti

rUnità 31

L'art. 26 della Costituzione consente l'estradizione del cittadino solo se essa sia prevista espressamente dalle convenzioni internazionali e la vieta per i reati politici. L'attuale codice di procedura penale regola l'estradizione sia del cittadino che dello straniero mediante consegna ad uno stato estero in forza di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.

La cattura di una persona, dunque, sul territorio della Repubblica per esigenze di un'Autorità giudiziaria straniera è oggi prevista dalla legge vigente, anche se viene eseguita dopo una valutazione della richiesta inviata dall'Autorità estera. Questa preventiva valutazione serve ad assicurare che la richiesta sia contenuta entro i limiti ammessi dall'ordinamento italiano, i quali consistono essenzialmente in quelli derivanti dal trattato di estradizione, che l'Italia ha in precedenza stipulato con lo Stato, al quale appartiene l'Autorità giudiziaria che ha richiesto la predetta cattura. In particolare, l'art. 700 del c.p.p. impone all'Autorità richiedente di trasmettere al Ministero della Giustizia italiano il provvedimento restrittivo della libertà, che dovrà essere eseguito sul territorio della Repubblica, insieme con una relazione sui fatti addebitati all'imputato, nella quale siano indicati il tempo, il luogo dei fatti e la loro qualificazione giuridica. Alla richiesta devono essere allegati anche il testo delle disposizioni della legge straniera applicabili e, se per il fatto sia prevista la pena di morte, l'impegno a non applicarla o a non eseguirla, se si tratta di estradizione conseguente a sentenza di condanna.

L'estradizione viene concessa o rifiutata dall'Autorità politica; tuttavia la concessione è subordinata alla pronuncia favorevole della corte d'appello del luogo in cui l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione arriva al ministro di giustizia.

La corte d'appello decide con le forme proprie della giurisdizione, consistenti essenzialmente nel contraddittorio fra l'estradando, assistito da un difensore, e il Pubblico Ministero, al quale il Ministro ha trasmesso la richiesta di estradizione. L'accertamento della corte d'appello riguarda la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione; accertamento che, ovviamente, non riguarda né la sussistenza dei fatti ascritti all'imputato, né la sua responsabilità (salvo che l'estradizione riguardi uno straniero e non esista con lo Stato richiedente una convenzione sull'estradizione), ma attiene solo alla verifica della esistenza di un procedimento a carico dell'imputato dinanzi all'Autorità giudiziaria estera, di un provvedimento restrittivo della sua libertà personale e della inesistenza nell'ordinamento straniero della pena di morte ovvero, infine, nella verifica dell'eventuale impegno dell'Autorità richiedente a non applicare nel caso, di cui si tratta, la pena di morte. In seno al procedimento di estradizione il ministro di giustizia può

È fondato sostenere che l'accordo europeo sul mandato di cattura è in sostanza un accordo di estradizione

A voler essere scrupolosi si potrebbe parlare di una modesta riforma dell'attuale codice di procedura penale

Inutile toccare la Costituzione

VINCENZO SALAFIA

chiedere la cattura dell'estradando alla corte d'appello competente a decidere sull'estradizione o alla corte di cassazione, se l'istanza viene proposta durante la pendenza del giudizio di estradizione dinanzi ad essa, in base all'impugnazione, che l'interessato abbia fatto della decisione favorevole all'estradizione emessa dalla corte d'appello. Il tempo, impiegato dall'Autorità giudiziaria e dal Ministro di giustizia per decidere sulla concessione o il diniego dell'estradizione, non è brevissimo, ma abbastanza contenuto rispetto al tempo che ordinariamente comporta una pronuncia giudiziaria in Italia.

Caratteristica del procedimento di estradizione è la mediazione del ministro di giustizia, al quale in definitiva compete se accogliere o respingere la richiesta, anche se il provvedimento favorevole deve essere preceduto necessariamente dalla pronuncia positiva dell'Autorità giudiziaria.

2. Per rendere il procedimento di estradizione più celere e meno impacciato, in seno alla Comunità Europea alcuni Stati hanno pensato di stipulare fra di loro una convenzione che mettesse in rapporto diretto le loro Autorità giudiziarie, almeno su un certo numero di reati, la cui gravità e pericolosità richiedano interventi solleciti in sede giudiziaria.

La suddetta convenzione, in base a quanto è stato possibile desumere dalle notizie fornite dalla stampa, prevede l'esecuzione di una misura coercitiva della libertà personale di una persona, residente o dimorante o domiciliata in uno degli Stati contraenti, in forza di un provvedimento emesso dall'Autorità giudiziaria appartenente ad un altro degli Stati contraenti. L'accordo si basa sulla constatazione che tutti gli Stati aderenti all'Unione Europea hanno ordinamenti penali equivalenti, sul piano delle garanzie per gli imputati

e per i condannati, donde deriva che l'esecuzione sul territorio di uno Stato del provvedimento giudiziario di altro Stato non espone a pericolo la tutela della libertà delle persone, che si trovino sul territorio dello Stato in cui la coercizione deve essere eseguita.

D'altra parte, tutti gli Stati appartenenti all'Unione Europea sono vincolati all'osservanza delle norme contenute nella convenzione internazionale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali, fra le quali quella contenuta nell'art. 5, secondo cui la libertà personale può essere limitata solo nei casi espressamente indicati, tutti connotati da esigenze valutate da un'autorità giudiziaria.

Tuttavia, qualche riflessione al riguardo deve essere fatta. Come già prima detto, l'art. 26 della Costituzione limita l'estradizione del cittadino ai soli casi previsti nelle convenzioni internazionali. Questa regola riguarda, però, soltanto i cittadini, non anche gli stranieri che si trovassero sul territorio della Repubblica, quando la loro estradizione viene richiesta. Per questi ultimi l'estradizione potrà essere concessa, anche se con lo Stato richiedente l'Italia non ha sti-

pulato alcuna convenzione. Quindi, per questi ultimi l'esecuzione in Italia di un provvedimento limitativo della libertà non pone problemi di compatibilità con la Costituzione italiana.

Si pongono, invece, questi problemi per i cittadini italiani. Sorge, cioè, la questione se l'accordo europeo sulla cattura internazionale possa considerarsi equivalente alla convenzione sull'estradizione, alla quale la nostra Costituzione subordina l'estradizione del cittadino. Il

dubbio sorge perché il predetto accordo non ha formalmente per oggetto l'estradizione, ma un atto strumentale per la sua realizzazione.

Si è già detto che, nell'attuale procedimento di estradizione italiano, la cattura dell'estradando rappresenta il mezzo ordinario per effettuare la consegna della persona estradata all'Autorità estera, anche se essa si effettua in base ad un provvedimento nazionale, emesso dalla corte d'appello su richiesta del Ministro della Giustizia.

Si potrebbe, quindi, fondatamente sostenere che l'accordo europeo sulla cattura internazionale è sostanzialmente un accordo di estradizione, che realizza il punto essenziale su cui ogni trattato di estradizione si basa, dato che la consegna dell'estradando di norma avviene mediante la consegna della persona precedentemente arrestata.

In questo contesto, non mi sembrerebbe necessaria alcuna modifica dell'art. 26 della Costituzione, il cui lessico è così ampio da poter ricevere fra le convenzioni internazionali sull'estradizione anche il predetto accordo europeo.

D'altra parte, l'esecuzione sul territorio della Repubblica di un provvedimento coercitivo di altro Stato della Comunità europea mi sembra costituire un effetto conseguente a quella limitazione di sovranità che l'Italia ha accettato, con l'art. 11 della propria Costituzione, in forza del quale sono ammesse le limitazioni necessarie ad assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni. Lo stesso art. 11 anzi impegna l'Italia a favorire le organizzazioni internazionali rivolte al predetto scopo.

In conclusione, il predetto accordo europeo amputerebbe dell'attuale procedimento di estradizione la mediazione del Ministro della Giustizia e la garanzia giurisdizionale, data dal procedimento dinanzi alla corte d'appello; ma queste amputazioni non comportano una diminuzione di garanzie per il cittadino o lo straniero estradati, sia perché la loro estradizione dipende da un accordo fra Stati europei, vincolati al rispetto delle garanzie indicate nell'art. 5 della Convenzione sui diritti dell'uomo, sia perché la garanzia giurisdizionale, offerta dall'attuale procedimento dinanzi alla corte d'appello, sostanzialmente riguarda la verifica della esistenza del provvedimento coercitivo e della contestazione di un fatto corrispondente ad una delle fattispecie previste dall'ordinamento straniero. Verificare queste che l'estradato potrà richiedere in seno all'ordinamento del Paese al quale viene consegnato.

Se si volesse, comunque, essere scrupolosi, penso che sarebbe sufficiente conservare, nel procedimento di esecuzione del provvedimento estero di cattura, l'intervento della corte d'appello, con la sola funzione di verificare l'autenticità del provvedimento e la corrispondenza della contestazione, in esso contenuta, con uno o più dei reati previsti nell'accordo europeo sulla cattura internazionale.

Modesta riforma, quindi, dell'attuale codice di procedura penale, peraltro limitata solo ai provvedimenti emessi da uno degli stati che hanno aderito al predetto accordo.



Ecuador. Una scuola di calcio in un paesino a nord di Quito dove non arriva nemmeno l'acqua potabile

la foto del giorno

segue dalla prima

Un riformista del Pci

e quindi dapprima la scuola togliattiana e il rapporto con l'Unione sovietica, poi la lunga evoluzione a fianco di Longo e di Berlinguer sino all'epilogo del novembre 1989 e alla nascita del Pds - erano state filtrate da una personale visione e attitudine, nutrita di cultura storicista e umanistica, che lo aveva preservato da ogni rinsecchimento dogmatico e settario predisponendolo alle più ampie aperture, alla più convinta ricerca unitaria.

Nessun dubbio sulla sua passione e sul suo rigore di uomo di partito, o sulla sua fermezza di esponente della sinistra di opposizione; ma neppure sulla sua credibilità come interlocutore rispettoso e amichevole del Partito socialista, o sulla sua equanimità nel giudizio verso la Democrazia cristiana. Di qui i riconoscimenti che gli venivano da diverse parti politiche, e il ruolo da lui giocato specie - sul piano nazionale - nel periodo della solidarietà democratica.

E al di là del mondo dei partiti, era stato uomo di dialogo con la Chiesa cattolica e con le stesse gerarchie vaticane, dando per il Pci il massimo contributo alla revisione del Concordato.

Intelligenza, senso della misura e dell'equilibrio, finezza e cordialità umana, si manifestavano egualmente nella partecipazione alla vita del partito, nel rapporto con semplici militanti di base e non solo con dirigenti di primo piano, nella partecipazione alla attività parlamentare in Senato, nella tessitura di iniziative politiche democratiche largamente unitarie.

I due poli della sua più ricca esperienza di partito furono la Sicilia e la sua Roma (la città e la federazione di Roma). Credo che in particolare la sua compenetrazione profonda, anche personale, con la realtà palermitana e siciliana lo abbia segnato per sempre e sia rimasta un esempio straordinario di capacità di comprendere uomini e cose in tutta la loro complessità per poter fare politica in modo serio ed efficace. Per poter fare politica in senso riformista.

Il suo riformismo veniva di lì, dal suo essersi calato nella realtà del Mezzogiorno e

dal suo essersi formato lungo quella linea di politica del Pci come politica nazionale e democratica che gli era apparsa l'apporto maggiore di Togliatti.

Ma fu insieme sul terreno della riflessione attorno ai temi di fondo della politica internazionale che Paolo Bufalini diede il meglio di sé, contribuendo certamente alle più coraggiose innovazioni di Enrico Berlinguer rispetto al movimento comunista mondiale e alle prime definizioni di una politica estera italiana condivisa da maggioranza e opposizione.

Così, la sua adesione nel novembre 1989 alla scelta di una «nuova formazione politica della sinistra» che potesse caratterizzarsi in chiave coerentemente riformista e socialista democratica, rappresentò il coronamento naturale di una lunga maturazione, senza contraddire il suo convinto attaccamento al patrimonio storico del Pci come forza protagonista del processo di costruzione della democrazia in Italia.

È questa la personalità che la sinistra ha perso con la scomparsa di Paolo Bufalini: è questo l'esempio che non deve scomparire con lui.

Giorgio Napolitano

La libertà non ammette plurale

Manlio Di Rold

La coalizione attualmente al governo della Nazione, all'atto di costituirsi, si è denominata "Casa della Libertà". Riflettendo sul termine libertà, sembra di poter dire che essa, "la libertà", concettualmente è unica, non è comprensibile come possano coesistere "più libertà", tanto è vero che neanche il vocabolo si presta ad essere volto al plurale. Forse, quando è stata formata e denominata, si sono sbagliati, dalla penna è sfuggita una contrazione, con tutta probabilità si voleva dire: "Casa dei libertinaggi".

Lettera aperta a Letizia Moratti

Franca Antelli

Cara Unità, caro Direttore, chiedo ospitalità al giornale per inviare una lettera aperta alla Dott.ssa Moratti, Ministro dello Stato Italiano per l'Istruzione (?). Sono una insegnante, ormai cinquantenne e quindi di comprovata esperienza, ho conseguito l'abilitazione all'insegnamento nell'ormai lontano 1982 conseguendo un punteggio di 79/80,

ho insegnato nella scuola superiore, ed in seguito in una scuola media di "frontiera", dove il mito dei ragazzi era il bandito Vallanzasca. Ho seguito corsi di aggiornamento sull'autonomia scolastica, sulla valutazione, sull'insegnamento ai portatori di handicap. Sono figura obiettiva per l'area della didattica, ho collaborato a somministrare le indagini del CEDE, seguito tuttora un corso di prevenzione agli abusi sui minori e collaboro, lecitamente, con una casa editrice di importanza nazionale. Chiedo alla Sig.ra Moratti (che non mi risulta essere né laureata in pedagogia, né in psicologia, né Preside, né insegnante) perché ai cosiddetti Stati Generali della Scuola sia stata invitata una pur eminente personalità come Monsignor Maggolini (che dal titolo mi sembra essere un prelado e quindi: non un genitore, non un allievo della scuola pubblica, non un insegnante e neppure un Preside) mentre persone che hanno dedicato tempo, passione e competenze alla scuola dello Stato italiano non sono state prese in considerazione. A meno di non voler pensare che le risposte che ho fornito per l'indagine ISTAT sulla scuola, alla quale ho accettato di partecipare, non siano piaciute perché non rispondenti alle aspettative. Gentilissima Dott.ssa Moratti. Aspetto giustificazioni in merito.

P.S. Ho studiato a fondo la proposta di riforma dei cicli e poiché, data l'età, ho smesso di essere rivoluzionaria barricadera, posso affermare che non è tutto da buttare, fatti salvo i distinguo, si sarebbe anche potuto discutere in modo proficuo. Cari saluti a tutti voi e buona fortuna al giornale

<h1>I Unità</h1> <p>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Direzione, Redazione:</p> <p>00187 Roma, Via dei Due Macelli 23/13 tel. 06 696461, fax 06 69646217/9</p> <p>20126 Milano, via Forzezza 27 tel. 02 255351, fax 02 2553540</p>		<p>Stampa:</p> <p>Sabo s.r.l. Via Carducci 26 - Milano</p> <p>Fac-simile:</p> <p>Sies S.p.a. Via Santi 87, - Paderno Dugnano (MI)</p> <p>Serom S.p.a. Via del Fosso di Santa Maura - Torre Spaccata (Roma)</p>	
<p>DIRETTORE RESPONSABILE Furio Colombo</p> <p>CONDIRETTORE Antonio Padellaro</p> <p>VICE DIRETTORI Pietro Spataro Rinaldo Gianola (Milano) Luca Landò (on line)</p> <p>REDATTORI CAPO Paolo Branca (centrale) Nuccio Ciconte</p> <p>ART DIRECTOR Fabio Ferrari</p> <p>PROGETTO GRAFICO Mara Scanavino</p>		<p>Distribuzione:</p> <p>A&G Marco Spa Via Forzezza, 27 - 20126 Milano</p> <p>Per la pubblicità su l'Unità</p> <p>Publikompass S.p.A. Via Carducci, 29 - 20123 MILANO</p> <p>Tel. 02 24424443 Fax 02 24424490 02 24424533 02 24424550</p>	
<p>"NUOVA INIZIATIVA EDITORIALE S.p.A."</p> <p>SEDE LEGALE: Foro Bonaparte, 69 - 20100 Milano</p> <p>Certificato n. 3408 del 10/12/1997</p> <p>Iscrizione al numero 243 del Registro nazionale della stampa del Tribunale di Roma, Quotidiano dei Gruppi parlamentari dei Democratici di Sinistra - l'Ulivo. Iscrizione come giornale murale nel registro del tribunale di Roma n. 4555</p>			
<p>La tiratura dell'Unità del 19 dicembre è stata di 135.069 copie</p>			